



### Accertamento cittadinanza Iure Sanguinis

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS)

#### Cos'è

E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

#### Dove

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Mendicino ha delegato tale competenza ai funzionari dell'Ufficio di Stato Civile. Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

#### Requisiti

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite: Documentazione da presentare:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
7. istanza per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

## ***PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)***

L'Ufficiale di Stato Civile verifica l'idoneità dei documenti a corredo dell'istanza iure sanguinis affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento iure sanguinis.

1. Presentazione di **ISTANZA DI IDONEITA' DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA" IURE SANGUINIS**. Il comune dovrà valutare i documenti presentati e trasmetterne l'esito all'Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.

## ***SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE***

Dopo l'esito favorevole di cui sopra l'interessato potrà richiedere l'iscrizione anagrafica presso l'ufficio anagrafe e formalizzare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l'Ufficio anagrafe. L'istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

### ***ATTENZIONE:***

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E' necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'Anagrafe.

### ***CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO:***

Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

## RICAPITOLANDO:



## *NORMATIVE E REGOLAMENTI:*

- Legge N. 555 del 13/06/1912 - Sulla cittadinanza italiana;
- Legge N. 123 del 21 aprile 1983 - Nuove norme sulla cittadinanza;
- Legge N. 91 del 05/02/1992 - Nuove norme sulla cittadinanza;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 del 08/04/1991 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. k28.1 del 24/02/2003 - Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/06/2007 - Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita;
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 26 del 01/06/2007 e n. 4 del 20/01/2009 - Falsificazione di atti.
- D.P.R. 03/11/2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile

## *ULTERIORI PRECISAZIONI E CASI PARTICOLARI*

- La cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile, ma partire dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), anche per via femminile.
- Le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana.
- Condizione essenziale è che l'avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d'Italia). Qualora fosse nato prima (quindi in uno degli Stati preunitari), è necessario, affinché possa trasmettere la cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto

prima del 17 marzo 1861 e che non si sia naturalizzato straniero prima di tale data. Per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 1920.

- Il discendente minore dell'avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione (cioè ha acquistato la cittadinanza straniera perdendo quella italiana), conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione. Fino al 1° luglio 1912, infatti, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana, in quanto seguiva le medesime sorti del genitore.
- Condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", è la dimostrazione inequivocabile, comprovata da documentazione, della discendenza dall'avo cittadino italiano. Verranno, pertanto, valutate le discordanze delle generalità nei vari atti emessi all'estero allo scopo di stabilire con certezza la discendenza dall'avo italiano. Qualora siano riscontrate discordanze che non consentano una ricostruzione sicura della discendenza da avo italiano, ne sarà data comunicazione al richiedente che, se ricorrono i presupposti, potrà procedere eventualmente alla rettifica degli atti presso le Autorità straniere.
- Per l'eventuale variazione anagrafica dello stato civile (celibe/nubile), occorre che il richiedente produca un certificato di stato libero tradotto e legalizzato.

Attenzione: l'Ufficio di Stato Civile non effettua preventivamente esami, ricerche o quant'altro, sulla documentazione in possesso del richiedente. La stessa sarà presa in consegna ed esaminata solo a residenza ottenuta.

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina de 1987, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja.